

**Linee guida concernenti
il trattamento contabile dei crediti,
l'informativa sul rischio di credito
e le problematiche connesse**

**Documento a fini di consultazione pubblicato dal
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria**

Termine per l'invio dei commenti: 15 marzo 1999

Basilea
ottobre 1998

**Task Force sulle problematiche contabili
del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria**

Presidente:

Nicholas LePan

Office of the Superintendent of Financial Institutions, Ottawa

Commissione bancaria e finanziaria, Bruxelles	Marc Pickeur
Office of the Superintendent of Financial Institutions, Ottawa	David Robertson
Commission Bancaire, Parigi	Philippe Bui
Deutsche Bundesbank, Francoforte sul Meno	Karl-Heinz Hillen
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Berlino	Ludger Hanenberg
Banca d'Italia, Roma	Carlo Calandrini
Bank of Japan, Tokyo	Hiroataka Hideshima
Financial Supervisory Agency, Tokyo	Satoshi Hirata
Banque Centrale du Luxembourg	Isabelle Goubin
De Nederlandsche Bank, Amsterdam	Jacques Peters
Finansinspektionen, Stoccolma	Bengt-Allan Mettinger
Commissione federale delle banche, Berna	Andreas Bühlmann
Financial Services Authority, Londra	David Swanney
Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C.	Jerry Edwards
Federal Reserve Bank of New York	Stefan Walter
Office of the Comptroller of the Currency, Washington, D.C.	Zane Blackburn
Federal Deposit Insurance Corporation, Washington, D.C.	Robert Storch
Commissione Europea, Bruxelles	Patrick Brady
Segretariato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Banca dei Regolamenti Internazionali	Magnus Orrell

Il documento si è altresì giovato del contributo del Sottogruppo sulla trasparenza del Comitato di Basilea, presieduto da Susan Krause dell'Office of the Comptroller of the Currency.

INDICE

Sommario	1
Principi per un corretto trattamento contabile dei crediti	3
I. Introduzione	6
a) <i>Obiettivi</i>	6
b) <i>Ambito di applicazione</i>	7
c) <i>Considerazioni generali</i>	8
d) <i>Struttura del documento</i>	10
e) <i>Terminologia</i>	11
II. Fondamenti di una corretta contabilità	13
III. Trattamento contabile dei crediti	16
a) <i>Rilevazione, cancellazione e valutazione</i>	16
b) <i>Deterioramento – rilevazione e valutazione</i>	17
c) <i>Crediti problematici ristrutturati</i>	22
d) <i>Adeguatezza delle svalutazioni complessive</i>	23
e) <i>Rilevazione nel conto economico</i>	24
IV. Informativa al pubblico	27
V. Problematiche emergenti	33
a) <i>Contabilità e informativa al “valore equo” (“fair value”)</i>	33
b) <i>Nuovi approcci in materia di accantonamenti a fronte del rischio di credito</i>	34
VI. Ruolo delle autorità di vigilanza	35

LINEE GUIDA CONCERNENTI IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CREDITI, L'INFORMATIVA SUL RISCHIO DI CREDITO E LE PROBLEMATICHE CONNESSE

(OTTOBRE 1998)

Sommario

Il presente documento fornisce linee guida alle banche, alle autorità di vigilanza bancaria e agli organismi contabili in merito alla rilevazione e alla valutazione dei crediti, alle svalutazioni dei crediti deteriorati, all'informativa sul rischio di credito e alle problematiche connesse. Esso espone il punto di vista delle autorità di vigilanza riguardo alla corretta prassi contabile e informativa delle banche in materia di crediti. Il documento intende inoltre servire da schema di riferimento per la valutazione da parte delle autorità di vigilanza delle politiche e procedure adottate dalle banche nelle aree suddette.

Vari organismi internazionali, fra cui il Comitato di Basilea, hanno invitato a migliorare le procedure contabili e informative concernenti i crediti bancari e il relativo rischio di credito. Il trattamento contabile in generale, e quello dei crediti in particolare, possono influire in modo significativo sull'accuratezza dei documenti di bilancio, delle segnalazioni di vigilanza e del connesso calcolo dei coefficienti patrimoniali. Inoltre, l'adozione di corrette procedure contabili e informative è presupposto essenziale della migliore trasparenza necessaria affinché possano esplicarsi efficacemente la vigilanza prudenziale e la disciplina di mercato sulle istituzioni finanziarie. Oltre al Comitato di Basilea, hanno sollecitato progressi in quest'area i Ministri finanziari del G-7, i Governatori delle banche centrali del G-10 e organismi internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.

Il documento inizia illustrando gli obiettivi generali perseguiti dal Comitato di Basilea nel trattare il tema del corretto procedimento per la contabilizzazione dei crediti e la connessa informativa. Esso fornisce quindi un sommario dei termini chiave e ricollega le presenti raccomandazioni al processo di gestione del rischio di credito. Il documento enuncia quindi una serie di principi guida su alcune questioni contabili fondamentali, come la rilevazione e valutazione iniziale dei crediti, la susseguente valutazione dei crediti deteriorati, le svalutazioni per perdite su crediti, la rilevazione degli interessi, nonché le questioni attinenti alla ristrutturazione di crediti problematici. Il documento prosegue descrivendo i criteri raccomandati per l'informativa al pubblico concernente il portafoglio prestiti, i crediti problematici, le svalutazioni e le connesse procedure di gestione del rischio. Esso si conclude con una breve trattazione del ruolo delle autorità di vigilanza nel giudicare la gestione della qualità dell'attivo e l'adeguatezza delle svalutazioni complessive sui crediti nelle banche.

Tre aspetti assumono rilevanza primaria per le autorità di vigilanza:
a) l'adeguatezza del procedimento seguito da un'istituzione per determinare le svalutazioni;
b) l'adeguatezza delle svalutazioni totali; c) la tempestiva rilevazione delle perdite identificate mediante svalutazioni ovvero cancellazioni.

La pubblicazione di questo documento si iscrive nel quadro dell'azione che il Comitato svolge da lungo tempo per promuovere un'efficace vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Esso integra i Principi fondamentali nel campo del trattamento contabile e informativo dei crediti bancari e del connesso rischio di credito. L'applicazione internazionale delle linee guida contenute nel documento dovrebbe contribuire all'adozione, da parte delle banche, di politiche e procedure contabili che siano coerenti con una sana gestione del rischio, sia nei paesi membri del G-10 che in quelli esterni ad esso, nonché ad accrescere la convergenza di tali politiche e procedure a livello di istituzioni e di paesi.

Invito a formulare commenti

Il documento è pubblicato a fini di consultazione. Le autorità di vigilanza dei paesi esterni al G-10, così come le banche, le associazioni di settore, gli organismi contabili e di auditing e le altre istanze interessate sono invitati a far pervenire i loro commenti entro il **15 marzo 1999**. Il Comitato intende pubblicare la versione finale del documento nella prima metà del 1999.

I commenti vanno inviati a:

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria,
all'attenzione di Magnus Orrell, membro del Segretariato
Banca dei Regolamenti Internazionali
CH-4002 Basilea, Svizzera
Fax: +41 (61) 280 91 00

Principi per un corretto trattamento contabile dei crediti

Presupposti

- 1) *Una banca dovrebbe adottare un sistema rigoroso di gestione del rischio di credito.*
- 2) *Le decisioni del management in merito alla rilevazione e alla valutazione del deterioramento di un credito dovrebbero essere prese in conformità di politiche e procedure documentate che rispecchino i principi di coerenza e di prudenza.*
- 3) *La scelta e l'applicazione delle politiche e procedure contabili dovrebbero essere conformi ai principi contabili fondamentali.*

Trattamento contabile

Rilevazione, cancellazione e valutazione

- 4) *Una banca dovrebbe iscrivere in bilancio un credito, sia esso erogato direttamente oppure acquisito, allorché la banca stessa diventa controparte nel rapporto contrattuale costitutivo del credito.*
- 5) *Una banca dovrebbe cancellare dal bilancio un credito (o una sua parte) allorché essa realizza i diritti alle prestazioni specificate nel contratto, allorché tali diritti si estinguono, o allorché la banca cede o perde altrimenti la titolarità dei diritti contrattuali costitutivi del credito (o di una sua parte).*
- 6) *Una banca dovrebbe contabilizzare inizialmente il credito al valore di costo, ossia al valore equo di mercato ("fair value") delle risorse erogate o del corrispettivo pagato in contropartita del credito medesimo.*

Deterioramento - rilevazione e valutazione

- 7) *Una banca dovrebbe identificare e rilevare il deterioramento di un credito, o di un gruppo di crediti valutati collettivamente, allorché è probabile che la banca stessa non sia in grado di riscuotere, oppure non sussiste più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere, tutte le somme spettanti (sia in linea capitale sia in linea interessi) in base al contratto di credito. Il deterioramento dovrebbe essere rilevato riducendo il valore netto del credito (o dei crediti) mediante una svalutazione o una cancellazione, e imputando la rettifica di valore al conto economico nel periodo in cui si verifica il deterioramento stesso.*
- 8) *Una banca dovrebbe contabilizzare un credito deteriorato al presumibile valore di realizzo.*

Crediti problematici ristrutturati

- 9) *Una banca dovrebbe rilevare un credito come credito problematico ristrutturato allorché il creditore, per ragioni economiche o giuridiche collegate a difficoltà finanziarie del debitore, accorda a quest'ultimo concessioni che non avrebbe altrimenti considerato.*
- 10) *Una banca dovrebbe svalutare un credito problematico ristrutturato riducendo il suo valore lordo al valore netto realizzabile, tenendo conto del costo di tutte le concessioni accordate alla data di ristrutturazione. Tale svalutazione dovrebbe essere imputata al conto economico nel periodo in cui avviene la ristrutturazione del credito.*

Adeguatezza delle svalutazioni complessive

- 11) *L'ammontare aggregato delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere sufficiente ad assorbire le perdite stimate su crediti connesse con il portafoglio prestiti.*

Rilevazione degli interessi

- 12) *Una banca dovrebbe rilevare gli interessi relativi a un credito non deteriorato in base al principio di competenza temporale.*
- 13) *Allorché un credito è identificato come deteriorato, una banca dovrebbe cessare l'imputazione degli interessi al conto economico, oppure continuare tale imputazione effettuando tuttavia una svalutazione specifica per l'intero ammontare degli interessi accreditati. Se un credito deteriorato è iscritto al valore attuale dei futuri incassi attesi, gli interessi possono essere capitalizzati e inclusi nel risultato netto di periodo così da rispecchiare il valore attuale aggiornato.*

Informativa al pubblico

- 14) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche e le metodologie seguite per contabilizzare i crediti e le svalutazioni.*
- 15) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle metodologie adottate per determinare le svalutazioni specifiche e generiche nonché sulle ipotesi fondamentali sottostanti.*
- 16) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle politiche e sulle procedure adottate per la gestione e il controllo del rischio di credito associato al portafoglio prestiti.*

- 17) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione geografica dei crediti, dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, indicando l'ammontare delle relative svalutazioni specifiche e generiche.*
- 18) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti, dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, suddivisi per grandi categorie di debitori, indicando l'ammontare delle svalutazioni specifiche e generiche effettuate a fronte di ciascuna categoria.*
- 19) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle concentrazioni significative del rischio di credito.*
- 20) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti per i quali la contabilizzazione degli interessi stabiliti dal contratto di credito originario è cessata in seguito al deterioramento della qualità del credito.*
- 21) *Una banca dovrebbe pubblicare un prospetto delle variazioni intervenute nelle svalutazioni dei crediti deteriorati, indicando separatamente i vari tipi di svalutazioni.*
- 22) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze e altre informazioni relative ai crediti ristrutturati nel corso dell'esercizio.*
- 23) *Una banca dovrebbe rendere note le obbligazioni contrattuali assunte in forza di clausole di rivalsa e le presumibili perdite associate a tali clausole.*

Ruolo delle autorità di vigilanza

- 24) *Le autorità di vigilanza dovrebbero giudicare le politiche e le procedure adottate da una banca per valutare la qualità dei crediti.*
- 25) *Le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che i metodi impiegati da una banca per calcolare le svalutazioni conducono a una valutazione ragionevole e adeguatamente cauta nell'osservanza di politiche e procedure appropriate.*

LINEE GUIDA CONCERNENTI IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI CREDITI, L'INFORMATIVA SUL RISCHIO DI CREDITO E LE PROBLEMATICHE CONNESSE

(OTTOBRE 1998)

I. Introduzione

1. Questo documento, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹, fornisce linee guida per la rilevazione e la valutazione dei crediti, il computo delle svalutazioni per perdite su crediti, l'informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse. Esso espone il punto di vista delle autorità di vigilanza riguardo alla corretta prassi contabile e informativa delle banche in materia di crediti². Il documento intende inoltre servire da schema di riferimento per la valutazione da parte delle autorità di vigilanza delle politiche e delle procedure adottate dalle banche nelle aree suddette.

a) Obiettivi

2. La pubblicazione di questo documento, concernente la contabilizzazione dei crediti, l'informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse, si prefigge tre obiettivi:

- 1) fornire un orientamento sulla corretta prassi contabile alle banche, alle autorità di vigilanza e agli organismi contabili;
- 2) promuovere l'adozione di migliori politiche e procedure, che siano conformi a una gestione prudente del rischio, nelle banche dei paesi membri del G-10 ed esterni ad esso;
- 3) promuovere la convergenza delle politiche e delle procedure a livello di istituzioni e di paesi.

3. I criteri guida contenuti nel presente documento si basano sul precetto secondo cui le politiche e le procedure contabili devono assicurare che le attività di credito, il patrimonio e il risultato economico siano rappresentati nei documenti contabili in modo corretto e prudente. Per molti aspetti il documento enuncia principi già ampiamente accettati in molti paesi. Nondimeno, il Comitato di Basilea ritiene che il documento possa fornire un valido

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei Paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² I principi guida contenuti nel documento potranno essere utili anche alle altre istituzioni finanziarie con una rilevante attività creditizia e alle rispettive autorità di vigilanza.

contributo all'obiettivo di migliorare gli standard contabili e informativi nell'attività di credito delle banche.

4. I criteri guida sottolineano come tre aspetti assumano rilevanza primaria per le autorità di vigilanza: a) l'adeguatezza del procedimento seguito da un'istituzione per determinare le svalutazioni; b) l'adeguatezza delle svalutazioni totali; c) la tempestiva rilevazione delle perdite identificate mediante svalutazioni specifiche o cancellazioni.

5. La pubblicazione di questo documento s'iscrive nel quadro dell'azione che il Comitato da lungo tempo svolge per promuovere un'efficace vigilanza bancaria e la sicurezza e solidità dei sistemi bancari. Nei Principi fondamentali di Basilea³, il Comitato definisce i requisiti minimi per un efficace sistema di vigilanza bancaria e descrive varie misure dirette a promuovere la stabilità sui mercati finanziari. Il presente documento elabora alcuni dei Principi fondamentali, secondo i quali le autorità di vigilanza devono poter accertare che:

- le banche stabiliscono e seguono politiche, prassi e procedure appropriate nel valutare la qualità degli impieghi e l'adeguatezza degli accantonamenti e delle riserve per perdite su crediti (Principio 8)⁴;
- ciascuna banca tiene un'adeguata registrazione delle proprie operazioni, eseguita secondo criteri e pratiche contabili coerenti e tali da fornire alle autorità di vigilanza una rappresentazione veritiera e corretta della sua situazione economico-patrimoniale (Principio 21, 1^a proposizione);
- ciascuna banca pubblica periodicamente schemi di bilancio che rispecchiano fedelmente la sua condizione (Principio 21, 2^a proposizione).

b) Ambito di applicazione

6. Poiché il presente documento costituisce un'elaborazione di alcuni dei Principi fondamentali, esso si applica a tutte le istituzioni bancarie. Come precisato più avanti, le modalità specifiche con cui sono attuati i criteri guida dovrebbero essere consone all'ampiezza e alla complessità delle operazioni effettuate dalla banca.

7. Il documento è incentrato sulle procedure contabili e informative concernenti il rischio di credito connesso con il portafoglio prestiti delle banche. Il rischio di credito è ovviamente presente anche in attività diverse dai crediti. Sebbene la valutazione e la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito presente in altre operazioni bancarie (come l'attività di negoziazione e in strumenti derivati) non rientrino specificamente

³ I *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* sono stati pubblicati dal Comitato di Basilea nel settembre 1997 al termine di un processo di consultazione cui hanno partecipato le autorità di vigilanza bancaria di tutto il mondo.

⁴ Come precisato nella sezione terminologica, nel presente documento è impiegato il termine "svalutazione" anziché "riserva", poiché molti esperti contabili eviterebbero per ragioni concettuali quest'ultima dizione nel contesto del deterioramento di crediti.

nell'ambito di questo documento, il Comitato di Basilea ritiene che le istituzioni bancarie debbano assicurarsi che il rischio di credito derivante da queste attività venga misurato, gestito e rappresentato in maniera prudente nei documenti contabili⁵. Molti dei principi contenuti in questo documento dovrebbero essere di ausilio alle istituzioni e ai rispettivi organi di vigilanza nel trattare tali problematiche contabili e informative.

8. In molti paesi le politiche contabili sono in varia misura influenzate da considerazioni fiscali. Ad esempio, nella maggior parte dei paesi membri del Comitato di Basilea è ammessa la deducibilità delle svalutazioni specifiche o delle cancellazioni nell'esercizio in cui esse sono effettuate. Tuttavia, la convergenza dei trattamenti fiscali esula dai fini del presente documento.

c) Considerazioni generali

9. Le autorità di vigilanza bancaria hanno un interesse legittimo a che le istituzioni bancarie attuino corretti e prudenti principi e metodi contabili, nonché un'appropriate informativa. Generalmente gli organi di vigilanza impartiscono regole guida, come quelle riguardanti il sistema delle segnalazioni prudenziali e i requisiti di adeguatezza patrimoniale. In alcune giurisdizioni le autorità di vigilanza bancaria non hanno poteri regolamentari in materia di principi e procedure contabili. In vari paesi, esse invece stabiliscono standard o linee guida contabili oppure elaborano regole sulla base dei principi contabili generalmente accettati per i bilanci pubblicati e le segnalazioni di vigilanza delle banche. Il trattamento contabile in generale, e quello dei crediti in particolare, possono influire in modo significativo sull'accuratezza dei documenti di bilancio, delle segnalazioni di vigilanza e del connesso calcolo dei coefficienti patrimoniali. Inoltre, l'applicazione di corrette procedure contabili e informative è essenziale al fine di realizzare la trasparenza necessaria affinché si espliciti un'efficace disciplina prudenziale e di mercato sulle istituzioni finanziarie.

10. Vi è un considerevole interesse al conseguimento di un'ulteriore armonizzazione e di una migliore trasparenza nella valutazione dei crediti, nel computo delle svalutazioni per perdite su crediti e nelle esposizioni al rischio di credito. Oltre al Comitato di Basilea, hanno sollecitato progressi in quest'area i Ministri finanziari del G-7, i Governatori delle banche centrali del G-10 e organismi internazionali come il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca Mondiale.

⁵ Il Comitato di Basilea, congiuntamente con il Comitato tecnico dello IOSCO, ha pubblicato una serie di linee guida in materia nell'ambito delle indagini annuali sulla pubblicità delle informazioni relative all'attività di negoziazione e in strumenti derivati delle banche e delle società di intermediazione mobiliare. L'ultimo rapporto è apparso nel novembre 1997. Anche il documento di lavoro del Comitato permanente sull'eurodollaro *Public Disclosure of Market and Credit Risks by Financial Intermediaries* (settembre 1994) contiene raccomandazioni concernenti l'informativa al pubblico per l'attività di negoziazione e in strumenti derivati delle istituzioni finanziarie.

11. Tutte le autorità di vigilanza sono incoraggiate a riesaminare le proprie attuali regolamentazioni o raccomandazioni alla luce dei principi guida stabiliti in questo documento e a modificarle, se del caso, nel modo più confacente al rispettivo sistema nazionale⁶. I principi guida potranno essere utili anche agli organismi contabili che operano per la definizione di regole più uniformi. Inoltre, sulla base di tali principi, le autorità di vigilanza potranno eventualmente raccomandare miglioramenti nella regolamentazione contabile e informativa nazionale nonché considerare l'introduzione di speciali regole prudenziali, ad esempio ai fini dell'adeguatezza patrimoniale e delle segnalazioni di vigilanza, nei paesi in cui la normativa vigente non assicura un sufficiente livello delle svalutazioni per perdite su crediti.

12. **Contabilità.** In un'istituzione bancaria l'adozione di adeguate politiche e procedure contabili nell'area dell'attività creditizia è parte essenziale di un sano ed efficace processo di gestione del rischio di credito. L'esperienza dimostra che le cause di gran lunga più comuni dei dissesti bancari sono la qualità scadente dei crediti e un'inadeguata gestione del rischio di credito. La mancata identificazione e rilevazione tempestiva di un deterioramento nella qualità del credito possono aggravare e protrarre il problema. Infatti, se il deterioramento non è identificato e se le perdite non sono prontamente rilevate mediante svalutazioni o cancellazioni di ammontare adeguato, la banca può facilmente persistere in politiche o procedure creditizie altamente rischiose e accumulare in tal modo ingenti perdite, che possono anche sfociare nel fallimento. Dal punto di vista della sicurezza e della solidità è quindi importante per le autorità di vigilanza che i principi contabili seguiti dalle banche riflettano una valutazione prudente e realistica delle attività, delle passività, del patrimonio, dei contratti derivati, degli impegni fuori bilancio e dei connessi risultati economici. I requisiti patrimoniali forniscono una certa protezione contro le perdite su crediti, ma se le politiche contabili sottostanti sono inadeguate, la situazione patrimoniale che ne risulta potrebbe senz'altro essere sovrastimata⁷. Pertanto, un inadeguato trattamento contabile pregiudica l'efficacia dei requisiti patrimoniali e impedisce una corretta valutazione e, quindi, una gestione e un controllo prudente dell'esposizione al rischio di credito. Si aggiunga che la presenza di significative differenze negli approcci contabili può essere fonte di distorsioni concorrenziali.

⁶ Talune autorità di vigilanza potranno giudicare opportuno integrare le linee guida esposte in questo documento con direttive più particolareggiate.

⁷ L'*Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* definisce i coefficienti minimi di capitale per le banche attraverso un processo di ponderazione dei rischi di credito e di mercato. In linea di principio, le svalutazioni specifiche riducono gli importi ponderati per il rischio, mentre sia le svalutazioni specifiche sia quelle generiche riducono il patrimonio di classe 1, giacché esse sono effettuate mediante un addebito al conto economico che diminuisce il patrimonio. Ai sensi dell'Accordo, gli "accantonamenti generali per perdite su crediti" possono, a certe condizioni, essere inclusi nel patrimonio di classe 2.

13. **Informativa.** L'applicazione di corretti criteri contabili è inoltre necessaria al fine di realizzare una soddisfacente trasparenza, ossia la pubblicazione di informazioni attendibili che consentano agli operatori del mercato e agli altri utilizzatori dei bilanci di compiere un'accurata valutazione della situazione economico-patrimoniale e reddituale di una banca, della sua operatività e dei connessi rischi⁸. La pubblicazione di informazioni attendibili basate su corretti principi contabili e rigorosi sistemi di controllo interni facilita la disciplina di mercato e rafforza la fiducia nel sistema bancario. Per contro, un'informativa insufficiente accresce le probabilità che notizie fuorvianti possano causare turbative di mercato. In quanto facilita la disciplina di mercato, una corretta prassi contabile e informativa asseconda gli sforzi delle autorità di vigilanza tesi ad incoraggiare le banche e gli altri operatori ad applicare metodi di gestione del rischio e controlli interni rigorosi. L'esperienza mostra che vi è margine per un miglioramento della trasparenza sul rischio di credito inerente all'attività creditizia delle banche sia nei paesi membri del G-10 sia in quelli esterni al Gruppo.

14. Si dà atto che è in corso un dibattito fra gli organismi contabili nazionali e internazionali circa i modi in cui può essere armonizzata e migliorata la contabilità per gli strumenti finanziari, ivi compresi i crediti. Ad esempio, l'International Accounting Standards Committee (IASC) e vari organismi contabili nazionali hanno deciso di avviare un progetto congiunto a lungo termine per trattare le questioni di rilevazione e valutazione inerenti alle attività e passività finanziarie, fra cui la contabilizzazione al valore equo ("fair value accounting")⁹.

15. Il Comitato di Basilea continuerà a esaminare le problematiche in materia di contabilità e di informativa nella misura in cui esse hanno rilevanza per il mandato delle autorità di vigilanza di promuovere la sicurezza e solidità delle banche e la stabilità dei sistemi finanziari. Esso intende operare insieme con gli organismi contabili al fine di promuovere il miglioramento e l'armonizzazione degli standard contabili concernenti le banche. Inoltre, il Comitato sta elaborando un documento separato sulla gestione del rischio di credito, un tema complesso in cui le politiche contabili rivestono un ruolo importante.

d) Struttura del documento

16. Dopo una breve trattazione di alcuni principi fondamentali concernenti la contabilità e la gestione del rischio di credito nella **Sezione 2**, il documento analizza in modo più approfondito, nella **Sezione 3**, la prassi corretta per la valutazione dei crediti, il computo

⁸ Il Comitato di Basilea ha emanato raccomandazioni generali per l'informativa al pubblico delle banche nel documento *Rafforzamento della trasparenza bancaria*, pubblicato nel settembre 1998.

⁹ Nel marzo 1997 lo IASC ha pubblicato il documento di lavoro *Accounting for Financial Assets and Financial Liabilities*. Nel giugno 1998 è stato pubblicato un progetto di norma contabile internazionale provvisoria sulla rilevazione e valutazione delle attività e passività finanziarie (E62).

delle svalutazioni per perdite su crediti e altre questioni contabili inerenti al portafoglio prestiti. Nella **Sezione 4** esso tratta quindi i principi per una corretta informativa riguardante l'attività di credito e il rischio di credito. Nella **Sezione 5** il documento considera talune problematiche emergenti, come la contabilità al valore equo ("fair value") e nuovi metodi di accantonamento. Infine, nella **Sezione 6**, esso espone il ruolo delle autorità di vigilanza nel giudicare le politiche e procedure contabili adottate dalle banche.

e) Terminologia

17. Nei dibattiti internazionali in materia di contabilità e informativa dei crediti, possono sorgere malintesi a causa di differenze terminologiche fra i vari paesi. In questo documento sono impiegati in modo sistematico i seguenti termini:

- Un "**credito**" è un'attività finanziaria risultante dal trasferimento di contante o di altra attività da un creditore a un debitore, contro la promessa del suo rimborso a una o più date prestabilite, oppure su richiesta, solitamente con interessi. I crediti possono assumere varie forme tecniche:
 - a) crediti rateali al consumo, scoperti di conto e utilizzi di carte di credito;
 - b) mutui ipotecari su immobili residenziali;
 - c) prestiti non personali, come mutui ipotecari su immobili non residenziali, finanziamento di progetti, prestiti a imprese, a istituzioni finanziarie e ad enti della pubblica amministrazione;
 - d) locazioni finanziarie dirette;
 - e) altre forme di finanziamento equivalenti nella sostanza a crediti.
- Il "**valore lordo**" (*recorded investment*) riferito a un credito o gruppo di crediti è il valore nominale o l'ammontare in linea capitale, al netto dei pagamenti in conto capitale e aggiustato per gli interessi maturati ma non riscossi, le cancellazioni, i premi o sconti (differenze fra costo di acquisto e valore nominale) non ammortizzati e le commissioni e spese non ammortizzate.
- Il "**valore netto**" (*carrying amount*) riferito a un credito o gruppo di crediti è l'ammontare netto iscritto in bilancio, ossia il valore lordo dedotte le eventuali svalutazioni specifiche o generiche¹⁰.
- Un "**deterioramento**" (*impairment*) riferito a un credito o gruppo di crediti è uno scadimento della qualità del credito tale da far ritenere che la banca non sia

¹⁰ Nella maggior parte dei paesi i crediti sono iscritti fra le attività di bilancio al netto delle svalutazioni. In alcuni paesi, invece, il bilancio riporta nell'attivo i crediti al valore lordo e nel passivo le svalutazioni.

probabilmente in grado, o non abbia più la ragionevole certezza, di riscuotere tutti gli importi dovuti secondo i termini del contratto o dei contratti di credito¹¹.

- Una “**svalutazione**” (*allowance*)¹² a fronte del deterioramento di un credito è l’ammontare di cui va diminuito il valore lordo di un credito o di un gruppo di crediti per ottenere il valore netto iscritto in bilancio.
 - Una “**svalutazione specifica**” è una svalutazione effettuata per una perdita ascritta a un singolo credito. In concreto, le svalutazioni specifiche a fronte delle perdite presenti in un pool di crediti omogenei di piccolo ammontare valutati collettivamente (ad esempio, saldi dovuti dai titolari di carte di credito) possono essere determinate con l’impiego di formule matematiche¹³.
 - Una “**svalutazione generica**” è una svalutazione effettuata per perdite latenti di cui è nota l’esistenza, ma che non possono ancora essere imputate a crediti singoli¹⁴.
- Una “**cancellazione**” (*charge-off/write-off*) è effettuata allorché un credito è giudicato parzialmente o interamente inesigibile, o quando non vi sono comunque prospettive realistiche di recupero. Una cancellazione riduce il valore lordo del credito e, se sono state precedentemente effettuate svalutazioni, l’ammontare di queste ultime¹⁵.

¹¹ Un ritardo o una differenza di importo trascurabili nei pagamenti non costituisce necessariamente un deterioramento se il creditore può ragionevolmente presumere di riscuotere in tempi brevi tutte le somme dovute.

¹² Le svalutazioni sono talvolta denominate accantonamenti o riserve. Va però rilevato che alcuni contabili ritengono inappropriato l’impiego di questi termini in riferimento alle rettifiche di valore dei crediti. Lo IASC definisce l’accantonamento come un tipo di passività, mentre definisce la riserva come una componente del patrimonio netto (*IASC Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*).

¹³ Le svalutazioni operate su base aggregata a fronte di un pool di piccoli crediti valutati collettivamente sono considerate come svalutazioni specifiche soltanto nella misura in cui sostituiscono svalutazioni effettuate a fronte di perdite identificate sui singoli crediti.

¹⁴ In alcuni paesi, nello stimare l’entità delle perdite latenti nel portafoglio crediti viene valutata individualmente l’esigibilità di alcuni crediti (generalmente quelli di maggiore ammontare) e collettivamente quella degli altri crediti (generalmente quelli di minore ammontare).

¹⁵ Il momento in cui vengono effettuate le cancellazioni differisce considerevolmente a seconda dei paesi, per ragioni giuridiche, fiscali e di altra natura. In alcuni paesi viene operata una cancellazione a fronte del singolo credito anziché una svalutazione specifica. Nondimeno, le banche dovrebbero conservare memoria dei crediti cancellati per gli importi ancora formalmente dovuti dai debitori.

II. Fondamenti di una corretta contabilità

1) *Una banca dovrebbe adottare un sistema rigoroso di gestione del rischio di credito.*

18. L'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione e controllo del rischio dipende in modo essenziale da un corretto e tempestivo procedimento di contabilizzazione e di valutazione.

19. Al fine di valutare in modo prudente i crediti e di determinare le svalutazioni appropriate è particolarmente importante che le banche dispongano di un sistema, sia esso stabilito dalle stesse banche oppure dall'autorità di vigilanza, per classificare in modo affidabile i crediti in base al rischio di credito. Tale sistema può prevedere categorie o denominazioni che si riferiscono al vario grado di deterioramento del credito (ad esempio, crediti di qualità inferiore alla norma, crediti di dubbia esigibilità e crediti irrecuperabili). Solitamente il sistema di classificazione considera l'evoluzione della situazione economico-patrimoniale e della solvibilità del debitore, il valore corrente delle garanzie e altri fattori che incidono sulle prospettive di riscossione del capitale e degli interessi.

20. Le procedure contabili e di valutazione devono essere integrate da efficaci controlli interni commisurati al volume, alla natura e alla complessità delle operazioni creditizie della banca. Al consiglio di amministrazione compete in definitiva la responsabilità di sorveglianza in ordine all'istituzione e al mantenimento di un sistema di efficaci controlli interni atto ad assicurare, fra l'altro, la pronta registrazione delle operazioni creditizie, la completezza della relativa documentazione e l'efficacia delle procedure interne di monitoraggio dei fidi. Il Comitato di Basilea intende definire più in dettaglio i principi per la gestione del rischio di credito in un documento separato.

2) *Le decisioni del management in merito alla rilevazione e alla valutazione del deterioramento di un credito dovrebbero essere prese in conformità di politiche e procedure documentate che rispecchino i principi di coerenza e di prudenza.*

21. La rilevazione e la valutazione del deterioramento di un credito non possono basarsi interamente su regole predeterminate. Di fatto, esse comportano una combinazione di regole formali e di apprezzamenti soggettivi del management. Benché necessaria, tale discrezionalità dovrebbe essere prudentemente limitata e soggiacere ai seguenti vincoli:

- dovrebbe esservi un sistema analitico approvato e documentato per la valutazione della qualità dei crediti, e tale quadro dovrebbe essere applicato in modo coerente nel tempo;
- le stime dovrebbero essere basate su ipotesi ragionevoli e argomentate;
- le ipotesi concernenti l'impatto prodotto sulla solvibilità del debitore da cambiamenti nella situazione economica generale dovrebbero essere

realistiche e prudenti in rapporto alle condizioni economiche esistenti alla data della redazione dei documenti di bilancio.

22. Gli apprezzamenti dovrebbero essere compiuti con sistematicità e in modo conforme alle politiche e procedure stabilite.

3) ***La scelta e l'applicazione delle politiche e procedure contabili dovrebbero essere conformi ai principi contabili fondamentali.***

23. Un corretto sistema contabile presuppone che la scelta e l'applicazione delle politiche e delle procedure in materia siano rette da taluni principi fondamentali, come la prudenza e la coerenza. Questi principi guida sono fissati nella letteratura contabile e nella manualistica dei principali organismi professionali¹⁶. Essi sono anche trattati nel recente rapporto del Comitato di Basilea intitolato *Rafforzamento della trasparenza bancaria*. Di regola, tali principi si applicano indipendentemente dal fatto che le informazioni contabili siano prodotte per la redazione dei bilanci pubblicati, per il calcolo dei requisiti prudenziali o per la determinazione degli utili distribuibili. Inoltre, essi valgono tanto per i crediti quanto per le altre aree operative delle banche. Alcuni dei principi fondamentali cui dovrebbe conformarsi la contabilità dei crediti sono trattati qui di seguito.

24. Il bilancio d'esercizio di una banca dovrebbe fornire una ***rappresentazione veritiera e corretta*** della situazione economico-patrimoniale e della redditività dell'azienda¹⁷. Esso dovrebbe contenere informazioni adeguate e ragionevolmente dettagliate ed essere esente da distorsioni. Qualora l'osservanza dei criteri contabili applicabili non fosse di per sé sufficiente ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta, dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni.

25. Una banca dovrebbe avere una visione realistica delle proprie attività e tenere in dovuto conto l'incertezza e i rischi insiti in tali attività nel redigere e presentare i documenti contabili (***principio della prudenza***). Dal punto di vista della sicurezza e della solidità è importante che i criteri contabili applicati da una banca si traducano in valutazioni prudenti e caute. Dovrebbero essere costituiti accantonamenti o rettifiche di valore per tutti gli oneri e le perdite potenziali di cui è possibile formulare una ragionevole stima sulla base delle informazioni disponibili. Gli apprezzamenti soggettivi che tali stime implicano dovrebbero

¹⁶ Ad esempio: *International Accounting Standard (IAS) No. 1* (revisione 1997), *IASB Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*, Canadian Institute of Chartered Accountants' (CICA) *Handbook Section 1000 on Financial Statement Concepts*, UK Accounting Standards Board's *Exposure Draft Statement of Principles for financial reporting*, U.S. Financial Accounting Standards Board's (FASB) *Statements of Financial Accounting Concepts No. 2 and 5* e talune disposizioni contenute nelle Direttive UE in materia di contabilità.

¹⁷ Anche le segnalazioni di vigilanza dovrebbero seguire questo principio. Tuttavia, nella misura in cui tali segnalazioni sono più frequenti e ravvicinate nel tempo rispetto ai bilanci certificati dai revisori, le autorità di vigilanza possono consentire alle banche di fare un più ampio uso di stime nella elaborazione dei dati contabili in esse contenuti.

essere improntati a un ragionevole grado di cautela, affinché non risultino sopravvalutati l'attivo, il patrimonio e il reddito, né sottovalutati il passivo e gli oneri. Ciò non giustifica tuttavia la creazione di riserve occulte attraverso la sottovalutazione di attività o la sopravvalutazione di passività.

26. Le politiche contabili scelte e applicate da una banca dovrebbero assicurare che i dati contabili siano affidabili (*principio dell'affidabilità*). In particolare, tali dati dovrebbero:

- rappresentare fedelmente ciò che essi intendono rappresentare o ciò che ragionevolmente si presume essi debbano rappresentare;
- rispecchiare la sostanza economica dei fatti di gestione e non meramente la loro forma legale;
- essere verificabili;
- essere neutri, ossia esenti da errori sostanziali o da distorsioni;
- basati su valutazioni prudenti;
- essere completi in tutti gli aspetti sostanziali.

27. Il bilancio d'esercizio di una banca dovrebbe presentare separatamente ciascuna voce rilevante (*principio della rilevanza*). Un'informazione è rilevante se la sua omissione o indicazione errata può modificare o condizionare l'apprezzamento o la decisione di un utilizzatore che si basi sull'informazione stessa. L'ammontare in quanto tale, a prescindere dalla natura della voce e dalle circostanze in cui deve essere effettuato l'apprezzamento, non è generalmente criterio sufficiente a determinare la rilevanza.

28. Una banca dovrebbe applicare politiche e procedure contabili costanti nel tempo, nonché criteri e procedure di valutazione uniformi per le voci correlate (*principio della coerenza*). Non dovrebbero essere introdotti cambiamenti, a meno che essi non siano comprovatamente opportuni, come nel caso di una revisione degli standard stabiliti da un competente organismo di normazione contabile. Il requisito della costanza non esclude eventuali riclassificazioni delle voci, ad esempio in seguito a un cambiamento di destinazione.

29. Una banca dovrebbe rilevare i fatti di gestione nel momento in cui si verificano, e non quando ha luogo l'incasso o l'esborso del contante o il suo equivalente, e attribuirli al periodo contabile cui essi si riferiscono (*principio della competenza*). I costi e i ricavi dovrebbero essere contabilizzati nel periodo in cui sono rispettivamente sostenuti e conseguiti. I costi dovrebbero essere contrapposti ai ricavi corrispondenti, affinché il reddito netto sia misurato dalla differenza fra ricavi e costi connessi nell'arco del medesimo periodo.

30. Infine, le politiche contabili adottate da una banca dovrebbero essere tali da favorire la completezza, la rilevanza e l'attualità dei dati contabili.

III. Trattamento contabile dei crediti

31. Nel capitolo precedente sono stati enunciati i principi generali che rivestono particolare importanza nella gestione del rischio di credito e nella contabilità dei crediti. Questo capitolo espone una serie di principi aventi natura più specifica.

a) Rilevazione, cancellazione e valutazione

4) *Una banca dovrebbe iscrivere in bilancio un credito, sia esso erogato direttamente oppure acquisito, allorché la banca stessa diventa controparte nel rapporto contrattuale costitutivo del credito.*

32. Allorché una banca diviene controparte nel rapporto contrattuale costitutivo del credito, essa acquista il controllo sui benefici economici connessi con il credito stesso. Normalmente una banca diviene controparte nel contratto di credito (ossia acquisisce la proprietà legale del credito) nel momento in cui ha luogo l'erogazione dei fondi o il pagamento a una terza parte. Di conseguenza, un impegno a prestare fondi non è iscritto come attività nel bilancio¹⁸. In talune giurisdizioni l'acquisto della proprietà legale è considerato più come un processo che come un evento puntuale. Tuttavia, la dazione del corrispettivo pattuito (nella fattispecie, l'erogazione dei fondi) è solitamente uno degli elementi costitutivi essenziali della proprietà.

5) *Una banca dovrebbe cancellare dal bilancio un credito (o una sua parte) allorché essa realizza i diritti alle prestazioni specificate nel contratto, allorché tali diritti si estinguono, o allorché la banca cede o perde altrimenti la titolarità dei diritti contrattuali costitutivi del credito (o di una sua parte).*

33. Il controllo su un credito è ceduto allorché la capacità di ottenere i benefici futuri connessi con il credito e la capacità di limitare l'accesso di terzi a tali benefici sono trasferite ad altri. Il controllo non è ceduto se sussistono condizioni in forza delle quali la banca o il cessionario sarebbero tenuti o costretti economicamente a revocare il trasferimento e a ripristinare sostanzialmente la situazione ex-ante. Il controllo non è ceduto nemmeno se la banca ha il diritto e l'obbligo di acquistare o riscattare il credito trasferito a un prezzo fisso o determinabile che di fatto attribuisce al cessionario un rendimento equivalente agli interessi sui fondi che esso ha fornito alla banca. Il fatto che la banca si riservi i diritti di gestione non è considerato rilevante nel determinare se essa abbia ceduto o meno il controllo sul credito sottostante. Un esempio di situazione in cui non vi è cessione del controllo si ha allorché la banca trasferisce un credito con l'impegno a riacquistarlo a una data futura.

¹⁸ Un impegno vincolante o una fideiussione può tuttavia comportare un rischio di credito che richiede l'iscrizione di una somma come passività. In alcuni paesi viene iscritto in bilancio l'intero ammontare degli impegni e delle fideiussioni.

6) *Una banca dovrebbe contabilizzare inizialmente il credito al valore di costo, ossia al valore equo di mercato (“fair value”) delle risorse erogate o del corrispettivo pagato in contropartita del credito medesimo.*

34. Un credito dovrebbe essere registrato inizialmente al valore equo (“fair value”), il quale rappresenta il suo costo di acquisizione. Per un credito concesso direttamente dalla banca, il costo è dato dalla somma prestata al mutuatario¹⁹. Nel caso di un credito acquisito da terzi, il costo è dato dal valore equo del corrispettivo erogato per acquistare il credito al tempo della sua acquisizione²⁰.

b) Deterioramento – rilevazione e valutazione

35. Prima di esaminare le procedure raccomandate per la rilevazione e la valutazione del deterioramento di un credito, va notato che l’approccio concettuale su cui si basano le svalutazioni differisce fra i paesi per certi aspetti fondamentali.

36. In alcuni paesi è prestata particolare attenzione al procedimento seguito per determinare l’entità appropriata delle svalutazioni complessive e la questione principale che si pone è se il livello di tali svalutazioni sia sufficiente a coprire le presumibili perdite associate all’insieme del portafoglio prestiti. In questi paesi la totalità o gran parte delle svalutazioni è di natura generica e le perdite individuate comportano fin dall’inizio una rettifica diretta del valore dei crediti (cancellazione).

37. In altri paesi è preso soprattutto in considerazione il procedimento adottato per determinare il valore contabile netto dei singoli crediti, e la questione principale che si pone è se le svalutazioni specifiche siano sufficienti a coprire tutte le perdite accertate e presunte sui crediti considerati individualmente. In questi paesi le perdite individuate ma non ancora determinate in via definitiva sono spesso rilevate mediante svalutazioni specifiche, laddove esse sarebbero portate direttamente in diminuzione del valore dei crediti nel primo gruppo di paesi²¹. Come passo successivo, le banche in alcuni dei paesi del secondo gruppo effettuano svalutazioni generiche addizionali per coprire perdite latenti che non sono state ancora individuate, ma di cui si presume l’esistenza.

38. Malgrado queste differenze, è possibile definire una serie di principi comuni per una corretta prassi in materia di svalutazioni per perdite su crediti. Le linee guida esposte qui di seguito evidenziano come tre aspetti debbano essere di rilevanza primaria per le autorità di

¹⁹ In alcuni paesi la somma prestata al mutuatario è corretta per le commissioni e le spese di accensione del prestito.

²⁰ Il valore equo è la somma contro la quale un’attività può essere scambiata, o una passività regolata, fra controparti bene informate e non soggette a costrizione stipulanti una transazione basata sulla reciproca indipendenza (“arm’s length transaction”), ossia una transazione fra soggetti non collegati e agenti ciascuno nel proprio interesse.

²¹ Va comunque rilevato che anche in questo caso i crediti vengono infine cancellati.

vigilanza: a) l'adeguatezza della procedura seguita per determinare le svalutazioni; b) l'adeguatezza delle svalutazioni complessive; c) la tempestiva rilevazione delle perdite individuate, mediante svalutazioni specifiche oppure cancellazioni.

7) ***Una banca dovrebbe identificare e rilevare il deterioramento di un credito, o di un gruppo di crediti valutati collettivamente, allorché è probabile che la banca stessa non sia in grado di riscuotere, oppure non sussiste più la ragionevole certezza che la banca possa riscuotere, tutte le somme spettanti (sia in linea capitale sia in linea interessi) in base al contratto di credito. Il deterioramento dovrebbe essere rilevato riducendo il valore netto del credito (o dei crediti) mediante una svalutazione o una cancellazione, e imputando la rettifica di valore al conto economico nel periodo in cui si verifica il deterioramento stesso.***

39. Al fine di assicurare che il deterioramento di crediti sia rilevato tempestivamente, si dovrebbe procedere a una revisione della qualità degli affidamenti in occasione della preparazione dei bilanci annuali e infrannuali, avendo riguardo alle condizioni economiche e di altra natura presenti a tale data. Oltre a questa revisione periodica dovrebbe essere effettuata una verifica della qualità dei crediti ogniqualvolta si abbiano concrete indicazioni di un suo sensibile scadimento a livello dell'intero portafoglio o di una parte di esso.

40. La valutazione di ciascun credito dovrebbe basarsi sul merito creditizio del debitore specifico. Il giudizio è incentrato sulla capacità del debitore di rimborsare il prestito. Esso dovrebbe tener conto di tutti i fattori rilevanti che influiscono sulla recuperabilità del capitale e degli interessi. Fra i fattori di rilevanza ai fini della valutazione della solvibilità del debitore figurano: la passata puntualità nei pagamenti, la situazione economico-patrimoniale complessiva, la capacità di servizio del debito, la redditività, il patrimonio netto e le prospettive future; il presumibile sostegno finanziario da parte di terzi garanti; il tipo e grado di protezione offerta dal cash flow corrente e di lungo periodo e dal valore delle eventuali garanzie reali sottostanti; il rischio-paese. La considerazione di un solo fattore, come ad esempio il valore delle garanzie reali, non è di regola sufficiente per determinare il grado di deterioramento di un credito. Tuttavia, nella misura in cui diventano inadeguate le altre fonti di rimborso, aumenta l'importanza del valore delle garanzie ai fini della valutazione.

41. Le garanzie reali dovrebbero essere valutate in modo prudente. Ad esempio, per i prestiti immobiliari non residenziali di ammontare rilevante la banca dovrebbe richiedere una rigorosa perizia del valore corrente di mercato da parte di professionisti qualificati interni o esterni all'istituzione. Il management dovrebbe vagliare le assunzioni e i risultati di ciascuna perizia per assicurare che i valori stimati siano attuali e ragionevoli. Spesso le valutazioni si basano sul prezzo corrente dell'immobile costituito in garanzia o di immobili analoghi. In molti paesi le autorità di vigilanza si aspettano che le valutazioni considerino anche, in termini scontati, la futura capacità reddituale dell'immobile sulla base di ipotesi ragionevoli e argomentate.

42. La rilevazione del deterioramento di un credito dovrebbe essere considerata ogniqualvolta le circostanze inducano a ritenere che il presumibile valore di realizzo potrebbe essere inferiore al valore iscritto in bilancio²². A tal fine il management dovrebbe basarsi su informazioni sia interne, come ritardi nei pagamenti in conto capitale e interesse, sia esterne, come bilanci pubblicati e altri dati finanziari sul mutuatario (liquidità, proiezioni di cash flow), declassamento del merito di credito da parte di agenzie di rating e perdite di valore delle garanzie reali e personali.

43. Un fattore generalmente indicativo del deterioramento nella qualità di un credito è il fatto che il debitore non abbia effettuato pagamenti in conto capitale o interessi alla scadenza dovuta. In linea di principio, un credito dovrebbe essere considerato come deteriorato allorché la mora dei pagamenti superi un certo numero di giorni, basato sulla prassi corrente per il tipo di credito in questione (ad esempio 30-90 giorni). Eccezionalmente, non è necessario considerare deteriorato un credito se questo è interamente coperto da garanzia reale e se esiste la ragionevole certezza che l'esercizio del diritto di garanzia condurrà in tempi rapidi al recupero del capitale e degli interessi (compresa la compensazione integrale per il ritardato pagamento)²³. Ovviamente, l'esistenza di consistenti arretrati è soltanto uno dei fattori da considerare al fine di individuare deterioramenti. Anche i crediti non in grave mora, o per nulla in mora, nonché gli scoperti di conto, devono essere vagliati per accertare un eventuale scadimento della qualità del credito²⁴. Un caso speciale è quello di una banca che presti fondi addizionali a un debitore in procinto di rendersi insolvente affinché questi possa onorare le obbligazioni di pagamento immediate. In tali circostanze è evidente che la solvibilità corrente del debitore non giustifica la classificazione del credito fra quelli non deteriorati.

44. Il management della banca dispone inevitabilmente di una certa discrezionalità nel determinare quando non sussiste più la ragionevole certezza di riscuotere le somme contrattuali. Questa discrezionalità dovrebbe tuttavia fondarsi su una valutazione corretta e aggiornata del credito, dovrebbe esercitarsi in conformità dei criteri descritti nella Sezione 2 e dovrebbe essere soggetta ai requisiti di pubblicità esposti nella Sezione 4.

²² I crediti acquistati con notevole sconto o premio sul nominale dovrebbero essere valutati in relazione al rendimento atteso alla data di acquisto. Il rendimento atteso, che è basato sui prevedibili flussi monetari generati dal credito, è diverso dal rendimento contrattuale specificato nel contratto di credito originale. L'ammortamento di sconti e premi è trattato nella Sezione 3 (e).

²³ Normalmente ciò presuppone che la garanzia reale sia prontamente negoziabile.

²⁴ Ad esempio, un credito che preveda un rimborso importante soltanto a scadenza dopo vari anni potrebbe essere deteriorato anche in assenza di mora nei pagamenti, qualora la situazione finanziaria del debitore fosse peggiorata in misura tale da far ritenere improbabile il rimborso integrale.

8) ***Una banca dovrebbe contabilizzare un credito deteriorato al presumibile valore di realizzo.***

45. La valutazione di un credito dovrebbe rispecchiare l'eventuale diminuzione del presunto valore di realizzo rispetto al valore lordo di bilancio. Il valore netto di un credito identificato come deteriorato dovrebbe pertanto ragguagliarsi al valore stimato di realizzo. Nel determinare il valore netto si dovrà tenere conto di tutte le informazioni rilevanti, come la situazione economico-finanziaria corrente e la solvibilità del debitore; l'esperibilità delle garanzie personali di terzi e la solvibilità dei garanti; il valore corrente delle garanzie reali e il merito di credito assegnato da agenzie di rating. Il presumibile valore di realizzo dovrebbe essere calcolato impiegando i seguenti metodi²⁵:

- il valore attuale dei futuri flussi di cassa attesi scontati a un tasso d'interesse appropriato, ossia il tasso di rendimento effettivo del credito. Come stime dei futuri flussi di cassa dovrebbero essere assunti i valori più probabili sulla base di ipotesi e proiezioni ragionevoli e argomentate;
- il valore equo (*fair value*) delle garanzie reali²⁶, nella misura in cui il credito è dipendente da tali garanzie. Un credito è pienamente dipendente dalle garanzie quando si presume che queste siano l'unico mezzo per ottenerne il recupero;
- il prezzo di mercato osservabile, se questo è un indicatore affidabile del presunto valore di realizzo.

46. I crediti di grande ammontare, e se fattibile anche gli altri crediti, dovrebbero essere esaminati su base individuale. Il deterioramento della qualità creditizia di singoli prestiti dovrebbe essere prontamente rilevato nella massima misura possibile mediante ***svalutazioni specifiche*** o cancellazioni²⁷.

47. Per i gruppi di crediti omogenei di piccolo ammontare, come ad esempio il portafoglio dei crediti al consumo, spesso non è praticamente possibile vagliare in modo sistematico il merito di credito dei singoli debitori. In questi casi l'entità del deterioramento e delle connesse svalutazioni o cancellazioni dovrebbe essere determinata su base aggregata applicando formule che contemplano fattori quali l'analisi degli arretrati, i tempi di rientro, le perdite pregresse, la situazione economica corrente e altre circostanze rilevanti.

48. Allorché è nota l'esistenza di perdite latenti che non possono tuttavia essere imputate a singoli crediti, si dovrebbe procedere a ***svalutazioni generiche***. Si configurano

²⁵ Non è precluso l'impiego di altri metodi pratici per stimare l'entità del deterioramento in gruppi di crediti qualora non sia possibile una valutazione su base individuale come indicato nei paragrafi 47 e 48.

²⁶ Al netto degli eventuali costi stimati di ammontare rilevante connessi con lo smobilizzo delle garanzie.

²⁷ Come già detto, la prassi differisce a seconda dei paesi per quanto riguarda i tempi della cancellazione dei crediti. Da un punto di vista prudenziale è essenziale che il deterioramento venga rilevato in modo tempestivo, **sia** che tale rilevazione abbia luogo mediante svalutazioni specifiche **oppure** mediante cancellazioni dirette.

come tali anche le svalutazioni effettuate a fronte di un presunto deterioramento in un gruppo o pool di crediti che presentano caratteristiche comuni. In alcuni paesi sono anche effettuate svalutazioni generiche a fronte dell'intero portafoglio prestiti sulla base di un'analisi delle sue varie componenti, compresa una ricognizione individuale di tutti gli affidamenti significativi. Le svalutazioni generiche non devono sostituire adeguate svalutazioni specifiche o cancellazioni.

49. Spesso le svalutazioni generiche sono considerate come un passo preliminare in vista dell'accertamento di perdite su singoli crediti deteriorati. Il verificarsi di un evento generatore di perdite potrebbe non essere immediatamente noto alla banca. Tuttavia, gli effetti di tale evento dovrebbero normalmente manifestarsi entro un ragionevole lasso di tempo attraverso inadempienze nei pagamenti, oppure con la ricezione di nuovi documenti contabili o di altre informazioni che attivano la riclassificazione del credito. Non appena sono disponibili adeguate informazioni per accertare la perdita a fronte di un dato credito, la svalutazione generica dovrebbe essere sostituita con una svalutazione specifica (o una cancellazione).

50. Nel determinare l'entità delle svalutazioni generiche si dovrebbe tenere conto dei trascorsi storici, della situazione economica corrente e di ogni altra circostanza rilevante, compresi eventuali cambiamenti riguardanti le politiche creditizie, la natura e dimensione del portafoglio, il volume e la gravità delle perdite identificate di recente e il grado di concentrazione degli affidamenti.

51. Le svalutazioni generiche dovrebbero essere stabilite impiegando una o più metodologie, fra cui:

- applicazione al gruppo di crediti di una formula che integri l'analisi degli arretrati, la struttura temporale delle consistenze in essere, le perdite pregresse, la situazione economica corrente e altre circostanze rilevanti;
- "migration analysis"²⁸;
- varie metodologie statistiche²⁹;

²⁸ La "migration analysis" è uno strumento statistico che evidenzia i cambiamenti nella classificazione dei crediti a fronte degli indici di perdita per ciascuna classe di crediti. Di regola sono impiegati gli indici di perdita storici per stimare le perdite attese nella rispettiva classe. Possono rendersi necessari aggiustamenti per tener conto di cambiamenti nel contesto economico o nell'incidenza tendenziale delle sofferenze. Oltre alla classe di qualità l'analisi può considerare le caratteristiche geografiche e di altro genere, come la data di accensione dei prestiti.

²⁹ Fra le metodologie statistiche figurano l'analisi degli indici (*ratio analysis*) e l'analisi per gruppi omogenei (*peer group analysis*). Tuttavia, nel determinare gli accantonamenti generici una banca non dovrebbe basarsi unicamente su comparazioni con istituzioni analoghe o indici particolari. L'analisi degli indici è anche trattata nella Sezione 3 (d).

- stima del deterioramento subito dal gruppo di crediti, basata su una valutazione dell'impatto prodotto da fatti recenti e da mutamenti nella situazione economica che indicano l'esistenza di un deterioramento.

52. La banca dovrebbe rivedere le ipotesi assunte confrontandole con le risultanze effettive a intervalli di tempo regolari durante il periodo contabile.

53. Non sempre le metodologie statistiche sono appropriate. Ad esempio, esse sono inappropriate per le banche che non dispongono delle capacità tecniche necessarie per impiegare questo approccio. Inoltre, l'adeguatezza, l'accuratezza e l'affidabilità delle metodologie in parola devono essere opportunamente verificate.

54. Le svalutazioni dovrebbero essere calcolate in modo prudente, così da compensare l'imprecisione insita solitamente nella stima delle perdite su crediti.

c) **Crediti problematici ristrutturati**

9) *Una banca dovrebbe rilevare un credito come credito problematico ristrutturato allorché il creditore, per ragioni economiche o giuridiche collegate a difficoltà finanziarie del debitore, accorda a quest'ultimo concessioni che non avrebbe altrimenti considerato.*

55. I crediti problematici ristrutturati sono crediti per i quali il creditore ha accordato concessioni al debitore in conseguenza del deterioramento della situazione economico-patrimoniale di quest'ultimo. La ristrutturazione può comportare:

- una modifica delle condizioni pattuite originariamente, come ad esempio una riduzione degli interessi o dell'ammontare di capitale. Tuttavia, un credito prorogato o rinnovato a un tasso d'interesse pari al tasso corrente per i nuovi finanziamenti con analoga rischiosità non si configura come un credito problematico ristrutturato;
- il trasferimento dal debitore alla banca di beni immobili, crediti verso terzi, altre attività o una partecipazione nel capitale del debitore, a estinzione integrale o parziale del debito.

56. La ristrutturazione può altresì comportare il subentro o l'aggiunta di un nuovo debitore a quello originario.

10) *Una banca dovrebbe svalutare un credito problematico ristrutturato riducendo il suo valore lordo al valore netto realizzabile, tenendo conto del costo di tutte le concessioni accordate alla data di ristrutturazione. Tale svalutazione dovrebbe*

*essere imputata al conto economico nel periodo in cui avviene la ristrutturazione del credito*³⁰.

57. In connessione con la ristrutturazione di un credito, una banca dovrebbe valutare l'esigibilità del credito stesso determinando se vi è stata una perdita e, in caso affermativo, l'ammontare della medesima. Il valore lordo del credito dovrebbe essere ridotto in misura corrispondente, imputando la svalutazione al conto economico per il periodo contabile in cui è avvenuta la ristrutturazione³¹.

58. La perdita conseguente a una ristrutturazione che implichi un cambiamento delle condizioni dovrebbe essere misurata conformemente ai principi applicati alla valutazione dei crediti deteriorati, tenendo conto del costo di tutte le concessioni alla data di ristrutturazione. La ristrutturazione potrebbe anche contemplare la cessione di beni immobili a parziale estinzione del debito. In questo caso il valore lordo verrebbe ridotto di un importo pari al valore equo dei beni diminuito dei costi per il loro realizzo. La banca dovrebbe rilevare l'eventuale deterioramento del credito residuo alla stessa stregua degli altri crediti.

59. La metodologia impiegata per misurare la riduzione del valore lordo di un credito ristrutturato deve basarsi su criteri ragionevoli. La contabilizzazione degli interessi sui crediti problematici ristrutturati è trattata più avanti nel paragrafo (e).

d) Adeguatezza delle svalutazioni complessive

11) L'ammontare aggregato delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere sufficiente ad assorbire le perdite stimate su crediti connesse con il portafoglio prestiti.

60. Una banca dovrebbe mantenere l'ammontare totale delle svalutazioni a un livello idoneo ad assorbire le presumibili perdite connesse con il portafoglio prestiti. L'adeguatezza delle svalutazioni specifiche e generiche dovrebbe essere verificata in sede di preparazione dei rendiconti finanziari annuali e infrannuali o più frequentemente, ove opportuno, al fine di assicurare che il loro importo complessivo sia compatibile con le informazioni correnti circa l'esigibilità degli impieghi creditizi.

61. Le stime delle perdite dovrebbero tenere dovutamente conto di tutti i fattori significativi che possono incidere sull'esigibilità dei crediti alla data di valutazione. La determinazione del livello appropriato delle svalutazioni comporta necessariamente un certo

³⁰ Qualora sia stata precedentemente effettuata una svalutazione del credito, l'imputazione al conto economico può avvenire in contropartita di una corrispondente riduzione della svalutazione.

³¹ Un credito problematico ristrutturato non verrebbe automaticamente classificato come deteriorato. Dovrebbe essere classificato come tale qualora la banca ritenesse di non essere in grado, o non avesse più la ragionevole certezza, di incassare tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali del credito ristrutturato.

grado di soggettività. Tuttavia, tale discrezionalità dovrebbe esercitarsi nel quadro di politiche e procedure stabilite in conformità con i criteri esposti nella Sezione 2. Le valutazioni dovrebbero essere compiute in maniera sistematica, secondo modalità costanti nel tempo, sulla base di criteri oggettivi e con il supporto di un'adeguata documentazione.

62. La metodologia impiegata per determinare le svalutazioni complessive dovrebbe assicurare una rilevazione tempestiva delle perdite su crediti. Sebbene gli andamenti storici e le tendenze più recenti costituiscano una ragionevole base di partenza per l'analisi, questi fattori non sono di per sé sufficienti a determinare il livello appropriato delle svalutazioni complessive. Il management dovrebbe parimenti considerare ogni fattore corrente in grado di causare uno scostamento delle perdite su crediti rispetto ai parametri storici, come:

- modifiche delle politiche e procedure creditizie, fra cui i criteri di affidamento e le modalità di riscossione, cancellazione e recupero;
- evoluzione delle condizioni economiche a livello nazionale e locale, con riguardo anche ai diversi segmenti di mercato;
- variazioni nel volume e nell'incidenza dei crediti scaduti e di quelli sotto osservazione; tendenze del volume dei crediti deteriorati, delle ristrutturazioni e di altre modifiche contrattuali di crediti problematici;
- presenza ed effetti di eventuali concentrazioni dei fidi, nonché cambiamenti nel livello di tali concentrazioni;
- impatto di fattori esterni, come concorrenza e requisiti normativi, sul livello delle presunte perdite nell'attuale portafoglio prestiti della banca.

63. Allorché una banca adotta questo metodo per determinare l'adeguatezza delle svalutazioni, deve esservi una documentazione che dimostri chiaramente l'impatto stimato dei cambiamenti nei fattori considerati sull'incidenza storica delle perdite.

64. L'analisi degli indici di bilancio (*ratio analysis*) può essere un valido strumento addizionale di riscontro per valutare l'adeguatezza complessiva delle svalutazioni, in quanto consente di individuare scostamenti (rispetto ad altre istituzioni o al passato) nel rapporto fra l'ammontare delle svalutazioni e vari parametri, come il volume dei crediti scaduti e deteriorati e il volume complessivo dei crediti. Pur potendo fornire utili termini di paragone, tali raffronti non costituiscono di per sé una base sufficiente a giudicare l'adeguatezza delle svalutazioni. In particolare, essi non suppliscono alla necessità di un'analisi approfondita del portafoglio prestiti e dei fattori che incidono sulla sua recuperabilità.

e) Rilevazione nel conto economico

12) *Una banca dovrebbe rilevare gli interessi relativi a un credito non deteriorato in base al principio di competenza temporale.*

65. Gli interessi attivi sui crediti non deteriorati dovrebbero essere iscritti nel conto economico su una base di rendimento costante in proporzione al tempo maturato, impiegando

il metodo del tasso d'interesse effettivo, e non al momento dell'incasso o della scadenza. Il tasso d'interesse effettivo è calcolato come il tasso di sconto applicato ai flussi di cassa contrattuali generati durante la durata del credito che uguaglia il costo di acquisizione del credito stesso³². I proventi da interessi sono attribuiti ai vari periodi contabili per la durata del credito applicando il tasso d'interesse effettivo, in modo che essi siano rilevati come rendimento costante sul valore lordo. Gli interessi comprendono l'ammortamento dell'eventuale differenza negativa o positiva (sconto o premio) fra il costo di acquisizione e il valore di rimborso alla scadenza, nonché l'ammortamento di commissioni e spese.

13) *Allorché un credito è identificato come deteriorato, una banca dovrebbe cessare l'imputazione degli interessi al conto economico, oppure continuare tale imputazione effettuando tuttavia una svalutazione specifica per l'intero ammontare degli interessi accreditati. Se un credito deteriorato è iscritto al valore attuale dei futuri incassi attesi, gli interessi possono essere capitalizzati e inclusi nel risultato netto di periodo così da rispecchiare il valore attuale aggiornato.*

66. Gli interessi su crediti deteriorati non dovrebbero contribuire al risultato netto ove sussistano dubbi circa l'esigibilità del capitale e degli interessi. Di conseguenza, per i crediti deteriorati la banca dovrebbe cessare l'iscrizione degli interessi nel conto economico, oppure creare svalutazioni specifiche a totale compensazione degli interessi iscritti³³. Gli interessi non incassati che erano stati precedentemente iscritti dovrebbero essere stornati, oppure sommati all'ammontare in essere del credito creando in contropartita un'adeguata svalutazione specifica. Per i crediti deteriorati contabilizzati al valore attuale dei presunti flussi di cassa futuri, gli interessi possono essere capitalizzati e iscritti nel conto economico in modo da rispecchiare il valore attuale aggiornato.

67. Sempreché non sia vietato dalla legge, dai regolamenti o dalle prescrizioni di vigilanza, gli interessi incassati a fronte di un credito deteriorato possono essere registrati parzialmente o interamente come proventi in base al principio di cassa nella misura in cui il valore lordo del credito diminuito dell'eventuale svalutazione specifica è giudicato pienamente riscuotibile nei tempi dovuti³⁴.

³² Normalmente il tasso d'interesse effettivo sui crediti non deteriorati (senza sconto o premio) concessi direttamente dalla banca è uguale al tasso d'interesse contrattuale.

³³ In alcuni paesi le banche devono riportare in bilancio gli interessi sui crediti deteriorati per tutelare il proprio diritto al rimborso oppure per ottemperare al divieto della doppia contabilità. Al fine di eliminare il conseguente effetto di reddito dovrebbe essere operata una corrispondente svalutazione specifica.

³⁴ In alcuni paesi le leggi o i regolamenti possono specificare se gli incassi a fronte di crediti deteriorati siano da considerare come pagamenti a titolo di interessi ovvero di capitale nella contabilità interna e nei bilanci pubblicati della banca.

68. Un credito deteriorato può essere riportato nella classe dei crediti non deteriorati allorché l'ammontare contrattuale del capitale e degli interessi è giudicato pienamente riscuotibile. Come principio generale, ciò dovrebbe avvenire quando: a) non risulta scaduto e impagato alcun pagamento in linea di capitale e di interessi e la banca prevede la riscossione del capitale residuo e degli interessi nei tempi dovuti, oppure b) quando il credito diventa adeguatamente garantito ed è in corso di riscossione. Per quanto riguarda la prima condizione, la banca dovrebbe aver ricevuto il pagamento delle somme scadute in conto capitale e interesse, a meno che 1) il credito sia stato formalmente ristrutturato (come descritto più sopra), oppure 2) il credito sia stato acquistato con sconto sul nominale e lo sconto considerato riscuotibile venga capitalizzato secondo criteri di prudenza, oppure 3) il debitore abbia ripreso per un ragionevole periodo di tempo il pagamento³⁵ integrale delle somme previste contrattualmente a titolo di capitale e di interesse e tutte le somme spettanti in base al contratto siano giudicate riscuotibili nei tempi dovuti.

69. Un credito che sia stato ristrutturato in modo da fornire la ragionevole certezza della riscossione del capitale e degli interessi secondo le nuove condizioni contrattuali può essere riportato nella classe dei crediti non deteriorati. Fra le circostanze che evidenziano un relativo miglioramento della situazione del debitore e della sua capacità di servizio del debito figurano un consistente e durevole incremento del fatturato, l'ottenimento di contratti di leasing o di locazione, o altri sviluppi che si presume accrescano la liquidità e la solvibilità del mutuatario. Anche un congruo periodo di puntualità nei pagamenti, sia prima che dopo la data di ristrutturazione, è un fattore importante nel determinare se sussista una ragionevole certezza di riscossione del capitale e degli interessi dovuti secondo i nuovi termini del credito.

70. La valutazione circa la definitiva recuperabilità di un credito, sia essa finalizzata alla registrazione degli interessi sulla base del principio di cassa oppure alla riclassificazione del credito stesso, dovrebbe essere sorretta da un'analisi aggiornata e ben documentata della situazione economico-patrimoniale del debitore e delle prospettive di rientro dei fondi, che consideri i rimborsi effettuati dal mutuatario e altri fattori di rilevanza. Analogamente, la riclassificazione di un credito ristrutturato come fruttifero dovrebbe essere accompagnata da un'analisi creditizia aggiornata e ben documentata.

³⁵ In alcuni paesi si ritiene che sei mesi rappresentino a questo riguardo un ragionevole periodo di tempo.

IV. Informativa al pubblico

71. Date le differenze presenti fra le istituzioni dei vari paesi quanto alle modalità di contabilizzazione dei crediti e al grado di discrezionalità esercitato dal management, è particolarmente importante che le banche forniscano un'adeguata informativa al pubblico³⁶. Tale informativa dovrebbe fare chiaramente riferimento ai criteri di rilevazione e di valutazione. Il presente capitolo espone i principi per una corretta pubblicità delle informazioni, con particolare riguardo al rischio di credito insito nel portafoglio prestiti. Queste raccomandazioni sono in linea con le direttive generali enunciate nel recente documento del Comitato di Basilea sul rafforzamento della trasparenza bancaria.

72. Gli utilizzatori dei bilanci di una banca necessitano di informazioni circa l'esposizione al rischio di credito, le procedure di gestione del rischio, la qualità del portafoglio prestiti, la redditività degli impieghi e l'impatto di perdite sulla situazione economico-patrimoniale dell'istituzione. I dati pubblicati nelle relazioni di bilancio annuali della banca dovrebbero comprendere informazioni chiare e concise sugli aspetti trattati di seguito. Tali informazioni dovrebbero essere adeguate al volume e alla natura delle operazioni condotte dalla banca e rispettare il principio della rilevanza (trattato nella Sezione 2). Pertanto, un'istituzione non deve necessariamente fornire tutte le informazioni raccomandate di seguito allorché un particolare aspetto non è rilevante ai fini del giudizio sulla sua gestione. Per converso, dalle banche attive sui mercati dei capitali nonché dalle maggiori istituzioni che svolgono transazioni complesse o hanno una significativa operatività internazionale, ci si attende normalmente un'informativa più ampia e analitica.

73. Le istituzioni dovrebbero essere incoraggiate a fornire la massima parte delle informazioni sotto elencate nei documenti contabili certificati dai revisori, ossia negli schemi di bilancio e nella nota integrativa. In particolare, la descrizione delle politiche contabili dovrebbe figurare nella parte certificata della relazione d'esercizio. Eccezionalmente, le informazioni concernenti le politiche di gestione e di controllo del rischio nonché le procedure e metodologie seguite per determinare le svalutazioni specifiche e generiche possono essere riportate nella parte non certificata, ad esempio nella nota di commento e di analisi del management.

³⁶ Ad esempio, il fatto che, in circostanze analoghe, a seconda dei paesi venga operata una cancellazione ovvero una svalutazione specifica rende alquanto difficile una comparazione internazionale. Nei paesi in cui sono maggiormente impiegate le cancellazioni la quota percentuale dei crediti in sofferenza sul totale dei crediti (e sulle svalutazioni complessive) tende a essere assai più bassa che in quelli in cui sono usati le svalutazioni specifiche.

14) Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa le politiche e le metodologie seguite per contabilizzare i crediti e le svalutazioni.

74. Una banca dovrebbe fornire informazioni su tutte le politiche rilevanti ai fini della contabilizzazione dei crediti normali, dei crediti deteriorati e delle connesse svalutazioni (compresi gli effetti di eventuali cambiamenti delle politiche) e sulle metodologie adottate per attuare le politiche stesse. In particolare, la banca dovrebbe rendere note le politiche concernenti:

- il criterio di valutazione dei crediti non deteriorati all'atto della rilevazione iniziale e successivamente;
- la contabilizzazione dei proventi sui crediti non deteriorati (ad esempio, secondo il metodo del tasso d'interesse effettivo);
- la determinazione dei tempi e modi della rilevazione del deterioramento di un credito e il criterio di valutazione dei crediti deteriorati;
- la determinazione delle svalutazioni (specifiche e generiche);
- la determinazione del momento in cui i crediti sono considerati scaduti ai fini della contabilità e dell'informativa (numero di giorni di arretrati);
- la cancellazione di crediti;
- la contabilizzazione delle riprese di valore;
- il momento in cui cessa la capitalizzazione degli interessi;
- le modalità di rilevazione dei proventi sui crediti deteriorati, compreso il computo degli interessi e il trattamento delle commissioni e spese.

75. Il precedente elenco non è da considerare esaustivo. A titolo di esempio, fra le altre voci e circostanze per le quali potrebbero rendersi necessarie informazioni separate sulle politiche contabili figurano:

- gli accantonamenti a fronte del rischio-paese;
- le operazioni di cartolarizzazione ("securitisation") allorché la banca mantiene un'interessenza o una partecipazione nel prestito cartolarizzato;
- i premi o gli sconti su crediti acquisiti da terzi;
- le relazioni di copertura influenti sulla valutazione dei crediti;
- i crediti detenuti a fini di negoziazione (ove applicabile).

15) Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle metodologie adottate per determinare le svalutazioni specifiche e generiche nonché sulle ipotesi fondamentali sottostanti.

76. Una banca dovrebbe illustrare i metodi impiegati per calcolare le svalutazioni specifiche e generiche. Essa dovrebbe esplicitare le ipotesi di base adottate, come il modo in cui sono state considerate le esperienze passate di insolvenza per le differenti categorie di crediti, le condizioni attuali, le modifiche nella composizione del portafoglio e le tendenze relative agli inadempimenti e ai recuperi. Inoltre, essa dovrebbe fornire informazioni su ogni

altro fattore rilevante, come la presenza e le conseguenze di concentrazioni nei crediti, le variazioni nel livello di tali concentrazioni, i mutamenti nel contesto operativo dei mutuatari e i cambiamenti nelle politiche e procedure creditizie, fra cui i criteri per la concessione dei prestiti e le procedure di riscossione e di recupero.

16) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle politiche e sulle procedure adottate per la gestione e il controllo del rischio di credito associato al portafoglio prestiti.*

77. Una banca dovrebbe pubblicare una descrizione delle finalità e strategie perseguite nella gestione e nel controllo del rischio di credito insito nel proprio portafoglio crediti³⁷. Tale descrizione dovrebbe comprendere tutte le informazioni rilevanti in merito alle politiche e procedure poste in atto per contenere il rischio in questione, come:

- la richiesta di garanzie reali e personali;
- la ricognizione periodica dei crediti e delle garanzie;
- i metodi di classificazione del rischio di credito (sistema di graduazione dei crediti);
- la struttura organizzativa prevista per la gestione del rischio di credito (ad esempio, comitati di valutazione dei crediti);
- il monitoraggio dei crediti scaduti;
- la limitazione e il controllo delle esposizioni;
- la riduzione delle esposizioni mediante accordi di compensazione giuridicamente efficaci;
- l'utilizzo di derivati su crediti e di coperture assicurative.

17) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulla distribuzione geografica dei crediti, dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, indicando l'ammontare delle relative svalutazioni specifiche e generiche.*

78. Una banca dovrebbe indicare separatamente i crediti interni e internazionali e l'allocazione dei fondi rettificativi costituiti per le rispettive categorie. Essa dovrebbe fornire un'ulteriore scomposizione (tenuto conto del principio della rilevanza) per aree geografiche - indicando separatamente i crediti verso debitori sovrani - e, ove appropriato, per paesi all'interno di ciascuna area. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sull'ammontare dei crediti deteriorati e in mora nelle singole aree geografiche e, se possibile, l'entità delle corrispondenti svalutazioni specifiche e generiche.

³⁷ Poiché le istituzioni assumono rischi di credito in relazione a vari tipi di attività (operazioni creditizie, di negoziazione e di investimento), può essere opportuno illustrare le politiche di gestione e controllo del rischio inerenti al portafoglio prestiti nel quadro dell'informativa sulle politiche e procedure generali adottate a tale riguardo.

18) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti, dei crediti deteriorati e dei crediti scaduti, suddivisi per grandi categorie di debitori, indicando l'ammontare delle svalutazioni specifiche e generiche effettuate a fronte di ciascuna categoria.*

79. Una banca dovrebbe fornire informazioni sulla composizione del portafoglio prestiti in base a una classificazione significativa dei mutuatari (ad esempio, prestiti a imprese, prestiti personali, prestiti a soggetti collegati). Per ciascuna categoria principale e per l'insieme del portafoglio dovrebbero essere indicati separatamente:

- l'ammontare totale dei crediti, al lordo e al netto delle svalutazioni;
- l'ammontare totale dei crediti deteriorati, specificando quelli scaduti (ad esempio da 90 o più giorni)³⁸;
- i crediti non deteriorati scaduti (ad esempio, da 90 o più giorni);
- le svalutazioni specifiche;
- le svalutazioni generiche.

80. Se una quota delle svalutazioni generiche non è attribuita a una categoria principale di crediti, l'ammontare di tale quota dovrebbe essere indicato separatamente. Le istituzioni sono invitate a pubblicare altri parametri significativi del deterioramento della qualità creditizia del proprio portafoglio prestiti.

81. Una banca dovrebbe indicare la distribuzione dei crediti per settori economici rilevanti (ad esempio, mercato immobiliare, industrie minerarie, ecc.).

82. Può inoltre essere opportuno fornire informazioni sintetiche sulla composizione del portafoglio prestiti secondo la forma tecnica (ad esempio, mutui ipotecari, utilizzi di carte di credito, locazioni finanziarie), al tipo di garanzia (crediti ipotecari su immobili residenziali o commerciali, crediti assistiti da garanzia governativa, crediti chirografari) e/o secondo il merito di credito (ad esempio, sulla base di rating interni o esterni).

19) *Una banca dovrebbe pubblicare informazioni sulle concentrazioni significative del rischio di credito.*

83. Importanti concentrazioni del rischio di credito possono determinarsi in relazione a singoli affidati, a debitori o gruppi di debitori collegati, a specifici settori economici o a particolari paesi o regioni. I crediti dovrebbero essere classificati in modo da raggruppare quelli che presentano caratteristiche simili in termini di rischio di credito e che sarebbero presumibilmente influenzati in modo simile da un cambiamento delle condizioni economiche e di altra natura (ad esempio le esposizioni verso una determinata branca produttiva). Una banca dovrebbe illustrare i criteri adottati per determinare le concentrazioni e, per ciascuna

³⁸ Le istituzioni sono incoraggiate a presentare un'analisi dei crediti scaduti in base al periodo di mora (30-89 giorni, 90-179 giorni, 180 giorni e oltre).

concentrazione, descrivere gli elementi comuni che la caratterizzano e l'entità dell'esposizione. Tali informazioni dovrebbero essere formulate in modi compatibili con i requisiti di riservatezza.

20) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze dei crediti per i quali la contabilizzazione degli interessi stabiliti dal contratto di credito originario è cessata in seguito al deterioramento della qualità del credito.*

84. Una banca dovrebbe pubblicare informazioni circa la consistenza dei crediti non fruttiferi e l'effetto sul conto economico della cessata contabilizzazione degli interessi³⁹.

21) *Una banca dovrebbe pubblicare un prospetto delle variazioni intervenute nelle svalutazioni dei crediti deteriorati, indicando separatamente i vari tipi di svalutazioni.*

85. Una banca dovrebbe notificare separatamente i dettagli delle variazioni intervenute nel periodo in questione nelle svalutazioni specifiche e generiche, indicando in particolare:

- la consistenza iniziale delle svalutazioni;
- le cancellazioni (“charge-offs”) effettuate durante il periodo;
- le riprese di valore avvenute durante il periodo;
- le svalutazioni compiute (o stornate) per perdite presunte su crediti durante il periodo;
- ogni altra variazione delle svalutazioni (ad esempio, per aggiustamenti di cambio, fusioni societarie, acquisizione o dismissione di filiazioni);
- la consistenza finale delle svalutazioni.

86. Dovrebbero parimenti essere esplicitate le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico.

22) *Una banca dovrebbe pubblicare le consistenze e altre informazioni relative ai crediti ristrutturati nel corso dell'esercizio.*

87. Una banca dovrebbe fornire informazioni circa l'entità e la natura delle concessioni e agevolazioni accordate sui crediti problematici ristrutturati, precisando inoltre il metodo impiegato per misurare la riduzione del loro valore lordo. Purché se ne preveda il rimborso integrale, un credito ristrutturato non richiede di essere evidenziato se per un ragionevole periodo sono stati onorati gli impegni di pagamento secondo i nuovi termini contrattuali.

³⁹ Come osservato nella sezione sulla rilevazione dei proventi, in alcuni paesi le banche contabilizzano gli interessi sui crediti deteriorati e operano in pari tempo svalutazioni specifiche di importo uguale agli interessi contabilizzati.

23) ***Una banca dovrebbe rendere note le obbligazioni contrattuali assunte in forza di clausole di rivalsa e le presumibili perdite associate a tali clausole.***

88. Le clausole di rivalsa sono pattuizioni in forza delle quali la banca è obbligata a fronte di un credito in caso di inadempienza del debitore originario, ad esempio perché essa ha ceduto *pro solvendo* il credito a terzi. Sebbene tali accordi possano esporre la banca a un notevole rischio di credito, spesso essi non sono evidenziati in bilancio.

V. Problematiche emergenti

a) Contabilità e informativa al “valore equo” (“*fair value*”)

(i) *Contabilità al valore equo*

89. I principali organismi contabili stanno attualmente dibattendo i vantaggi e gli svantaggi di un più largo impiego della contabilità al “valore equo” per gli strumenti finanziari. In particolare, l’International Accounting Standards Committee (IASC) e varie autorità contabili nazionali hanno avviato un progetto congiunto incentrato sulle prospettive di una sistematica contabilità al valore equo per le attività e le passività finanziarie.

90. In assenza di criteri prudenti ed equilibrati per la stima del valore equo, specie nel caso in cui non esistano mercati attivi (come spesso accade per i crediti), l’utilizzo di un tale metodo contabile potrebbe ridurre l’attendibilità dei valori di bilancio e accrescere la volatilità del risultato economico e del patrimonio netto.

91. Il Comitato di Basilea ritiene che la contabilità al valore equo sia appropriata quando tale approccio è praticabile, come ad esempio per gli strumenti finanziari detenuti a fini di negoziazione. Tuttavia, saranno necessari ulteriori lavori di analisi al fine di fornire le linee guida appropriate per la stima dei valori equi e il trattamento degli aggiustamenti di valore, prima che questa metodologia contabile possa essere estesa a tutte le attività e passività finanziarie delle banche. Pur giudicando validi molti degli obiettivi della contabilità al valore equo, il Comitato di Basilea nutre serie riserve circa l’adozione, al momento attuale, di una contabilità sistematica al valore di mercato nello stato patrimoniale e nel conto economico, così come era ad esempio delineato in un documento propositivo pubblicato dallo IASC nel 1997.

(ii) *Informativa di bilancio al valore equo*

92. In alternativa a una contabilità interamente basata sul valore equo, il Comitato di Basilea ritiene che i requisiti in materia di pubblicità prescritti per i maggiori operatori possano essere ampliati in modo da comprendervi dati supplementari sul valore equo degli strumenti finanziari su base consolidata, unitamente a informazioni addizionali quantitative e qualitative. La pubblicazione di informazioni sul valore equo degli strumenti finanziari può essere un’utile integrazione che facilita i redattori dei bilanci nello sperimentare differenti presentazioni, e aiuta i lettori di tali documenti a meglio comprendere l’entità e le variazioni delle grandezze in questione.

93. In alcuni dei paesi rappresentati nel Comitato di Basilea le banche e le altre società sono tenute a pubblicare il valore equo dei propri strumenti finanziari, ivi compresi i crediti. Tale requisito è parimenti stabilito nelle norme IASC (IAS 32). Le istituzioni che forniscono queste informazioni supplementari dovrebbero rendere note le metodologie e le

ipotesi significative adottate per determinare tali grandezze, e sono invitate a discutere le problematiche connesse con la stima del valore equo.

b) Nuovi approcci in materia di accantonamenti a fronte del rischio di credito

94. Alcune banche stanno esplorando nuovi approcci nella costituzione di accantonamenti basati sulla modellizzazione del rischio di credito. Tali tecniche dovrebbero consentire alle banche di misurare l'esposizione al rischio di credito lungo un orizzonte temporale più esteso di quello tradizionale e di predisporre con maggiore anticipo le svalutazioni. Queste sono basate su analisi statistiche delle perdite pregresse e di altri fattori, da cui la banca ricava previsioni circa gli andamenti futuri. Le tecniche statistiche impiegate potrebbero essere simili a quelle che presiedono ai modelli per la valutazione e la gestione del rischio di credito.

95. Il Comitato di Basilea sta studiando la prassi seguita dal settore bancario nel campo più generale dei modelli sul rischio di credito. Il Comitato è consapevole del fatto che i progressi compiuti nelle tecniche di modellizzazione possono anche avere implicazioni per il modo in cui le banche attive a livello internazionale determinano e valutano l'adeguatezza dei fondi rischi generali per perdite su crediti. Dal punto di vista della vigilanza è auspicabile che i principi contabili siano atti a consentire un uso appropriato di metodologie statistiche che rappresentano in modo corretto e veritiero la situazione economico-patrimoniale, la redditività e la gestione del rischio di una banca. Il Comitato continuerà pertanto a seguire con attenzione questi sviluppi e le problematiche connesse, al fine di valutare se ne risulti migliorata la qualità degli accantonamenti per perdite su crediti, e si riserva di fornire ulteriori orientamenti sull'impiego di queste tecniche alla luce della loro evoluzione.

VI. Ruolo delle autorità di vigilanza

24) ***Le autorità di vigilanza dovrebbero giudicare le politiche e le procedure adottate da una banca per valutare la qualità dei crediti.***

96. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter accertare che:

- la qualità del sistema di revisione dei fidi nell'identificare, classificare, monitorare e trattare in modo tempestivo i crediti problematici è adeguata;
- al consiglio di amministrazione e all'alta direzione della banca sono fornite con tempestività e regolarità informazioni adeguate sulla qualità creditizia del portafoglio prestiti e sulle connesse svalutazioni;
- la discrezionalità di giudizio del management viene esercitata in modo appropriato, appare ragionevole e rispetta i criteri enunciati nella precedente Sezione 2.

97. Nel compiere tali valutazioni le autorità di vigilanza possono decidere di acquisire informazioni non pubblicate, attraverso regolari segnalazioni prudenziali o con accertamenti ispettivi in loco.

25) ***Le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che i metodi impiegati da una banca per calcolare le svalutazioni conducono a una valutazione ragionevole e adeguatamente cauta nell'osservanza di politiche e procedure appropriate.***

98. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter accertare che:

- le procedure impiegate dalla banca per effettuare le svalutazioni a fronte di singoli crediti sono prudenti e tengono conto dei criteri menzionati nel presente documento, fra cui una valutazione aggiornata delle garanzie e una previsione dei futuri incassi basata sull'analisi delle condizioni economiche correnti;
- il quadro concettuale per la determinazione delle svalutazioni generiche è adeguato e la metodologia impiegata è ragionevole;
- il procedimento adottato dal management per determinare il livello complessivo delle svalutazioni è adeguato e le assunzioni e i criteri di giudizio adottati in tale procedimento sono appropriati;
- il totale delle svalutazioni è adeguato in rapporto alla esposizione complessiva al rischio di credito presente nel portafoglio prestiti;
- le perdite identificate sono rilevate in modo tempestivo e appropriato mediante svalutazioni specifiche o cancellazioni;
- la banca applica principi e procedure contabili conformi ai criteri delineati in questo documento.